

Regolamento elettorale ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.

Art. 1

Le elezioni sono indette con le modalità previste nel punto 2) dell'art. 27 dello statuto e il diritto di voto, che spetta a tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale, viene esercitato, di norma, per corrispondenza. Potrà essere aperto un seggio elettorale presso la sede sociale o in altro luogo indicato dal Comitato elettorale. Nel caso fosse disponibile una procedura che consentisse il voto elettronico essa potrà essere adottata con apposita delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 2

Le elezioni alle cariche sociali sono organizzate da un Comitato Elettorale composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione in carica. Le elezioni dovranno tenersi almeno 40 giorni lavorativi dopo il conferimento dell'incarico al Comitato Elettorale.

Art. 3

I componenti del Comitato designano, di comune accordo, un Presidente ed un Segretario per la stesura dei verbali delle riunioni del Comitato. Ogni decisione del Comitato sarà valida soltanto se approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

Il Comitato dovrà diramare, entro 20 giorni lavorativi dalla sua nomina, una circolare a tutti i soci invitandoli a proporre, entro i 20 giorni lavorativi successivi, le candidature per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione fissando anche la data entro la quale le stesse dovranno essere inoltrate, data che dovrà comunque essere fissata non oltre il ventesimo giorno lavorativo antecedente la data del voto.

Art.5

- a) Ogni candidatura dovrà essere proposta da almeno 10 soci -in regola con il pagamento della quota sociale- i quali dovranno indicare il proprio nome, cognome, codice fiscale e firmare a fianco con firma ben leggibile. Ogni socio può partecipare alla presentazione di un massimo di 3 candidature.
- b) A loro volta i candidati proposti dovranno sottoscrivere l'accettazione incondizionata dell'incarico in caso di esito favorevole delle elezioni.
- c) Nel caso i candidati non raggiungessero il numero minimo di 11 per il Consiglio di Amministrazione come previsto dallo Statuto, del fatto verrà data informativa ai soci e riproposta una nuova circolare con un ulteriore invito alle candidature mancanti concedendo ulteriori 10 giorni per la presentazione.
- d) Il Comitato Elettorale e il Consiglio di amministrazione in carica potranno poi decidere in merito.
- e) L'elenco dei nominativi le cui candidature risultano regolari per i Consiglieri deve essere consegnato al Consiglio di Amministrazione e divulgato a cura del Comitato Elettorale per la relativa pubblicazione mediante strumenti telematici e/o tradizionali di comunicazione (es. sito web del Circolo, e-mail, bacheche), almeno 10 giorni lavorativi prima della consegna delle schede elettorali.
- f) I nominativi di tali candidati saranno indicati in ordine alfabetico sulla scheda di voto per il Consiglio di Amministrazione, con accanto una casella da barrare.

Art.6

Il Comitato almeno 10 giorni prima della data fissata per le votazioni dovrà inviare a ciascun socio una comunicazione, a mezzo posta elettronica ordinaria o a mezzo postale ai non possessori di e_mail, dove siano indicati i giorni, ora e luogo in cui avverranno le votazioni, nonché le relative modalità di svolgimento.

Art.7

Il voto potrà essere espresso mediante mezzi telematici o elettronici (esempio piattaforme di votazione online) se deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.8

Ogni socio potrà indicare sulla propria scheda le proprie preferenze fino ad un numero massimo di candidati tanti quanti sono i componenti del Consiglio di Amministrazione (massimo 11 preferenze). Saranno considerate nulle le schede recanti altre scritte o segni di riconoscimento.

Art. 9

Lo spoglio dei voti dovrà avere termine entro tre giorni dalla votazione. Le elezioni saranno considerate valide qualunque sia il numero dei votanti. Il Comitato Elettorale stabilirà la graduatoria sulla base dei criteri indicati alle lettere j), k), e l) del punto 2) dell'art. 27 dello statuto.

Art. 10

Entro cinque giorni dal compimento dello spoglio il Presidente del Comitato Elettorale proclamerà, con apposita circolare a tutti i soci, il risultato delle votazioni.

Art.11

Il presente regolamento entra in vigore con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16/04/2025. Per ogni eventuale modifica sarà necessaria nuova delibera del Consiglio di Amministrazione.